



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente f.f.

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.13/A/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. 6854 del registro di segreteria, depositato in data 8/5/2023,

promosso da

- Capizzi Giuseppe, nato l'8/7/1955 ad Assoro, rappresentato e difeso

dall'avv. Massimiliano Ghignone (P.E.C.

massimilianoghignone@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall'avv. Diego

Pennino (P.E.C. diegopennino@pecavv.it), giusta procura in atti, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo,

via Catania n. 25;

contro

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare

dell'ufficio pro tempore;

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

avverso

la sentenza n. 145 del 2023, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 20/3/2023.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10/10/2023, l'avv. Marcello Madonia, in sostituzione dell'avv. Massimiliano Ghignone, per Capizzi Giuseppe e la dott.ssa Maria Concetta Carlotti, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 13/7/2022 e ritualmente notificato, a seguito di apposita segnalazione del 27/8/2017, conveniva in giudizio l'avv. Capizzi Giuseppe, dirigente del servizio legale dell'Azienda sanitaria di Enna, per essere condannato al pagamento della somma di euro 243.398,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di danno erariale patito dalla suddetta amministrazione, nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato.

1.2. Il danno patrimoniale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe scaturito dalla mancata costituzione in giudizio nel termine previsto dall'articolo 167 del codice di procedura civile, con conseguente preclusione dalla possibilità di eccepire tempestivamente

la prescrizione nel processo instaurato da *Omissis, Omissis e Omissis*, in proprio e nella qualità di eredi di *Omissis*, deceduto presso l'ospedale "*Ferro Branciforti Capra*", conclusosi con la sentenza n. 2 del 2017 del Tribunale di Enna.

Il suddetto Tribunale:

- condannava l'Azienda sanitaria di Enna, in solido con il dott. Manna Salvatore, dipendente di quest'ultima, al risarcimento dei danni subiti dai congiunti di *Omissis*, nonostante l'azione fosse prescritta; -
- dichiarava la cessazione della materia del contendere nei confronti del dott. Mendolia, altro dipendente dell'Azienda sanitaria, avendo gli attori rinunciato nei suoi confronti alla domanda;
- rigettava la domanda risarcitoria proposta nei confronti del dott. Cuocina, anch'egli dipendente dell'Azienda sanitaria, per avere questi tempestivamente eccepito la prescrizione.

1.3. L'illecito erariale contestato nell'atto di citazione era ritenuto conseguenza di un accordo transattivo, approvato con la deliberazione n. 492 del 20/6/2017, tra l'Azienda sanitaria e gli eredi della vittima.

A seguito del citato accordo:

- gli eredi rinunciavano al 50% dell'importo indicato nella suddetta sentenza n. 2 del 2017 del Tribunale di Enna e alla solidarietà;
- l'Azienda rinunciava a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Enna.

Sottoscritto l'accordo transattivo, seguiva il pagamento con ordinativi n. 9093 (euro 71.186,13), n. 9094 (euro 71.186,13) e n. 9095 (euro 205.339,87) del 3/8/2017, per un importo complessivo di euro

347.712,13.

1.4. Il pubblico ministero riferiva che l'atto di citazione in giudizio dell'Azienda sanitaria, per l'udienza del 2/10/2008 innanzi al Tribunale di Enna, era stato notificato, da parte degli eredi del paziente deceduto, il 7/5/2008, ed era stato acquisito al protocollo del settore affari generali e legali n. 1692 del 12/5/2008, previa ricezione, in data 9/5/2008, da parte di Capizzi Giuseppe, responsabile del procedimento.

La proposta di conferimento dell'incarico ad un legale esterno per la costituzione in giudizio era inoltrata all'amministrazione sanitaria, solamente, l'11/9/2008, con adozione, nella stessa giornata, della relativa deliberazione, la cui copia era ottenuta il 12/9/2008 e trasmessa all'avv. Giuseppe Falduzzi, legale esterno, il 15/9/2008, oltre il termine necessario (venti giorni liberi prima) per la tempestiva costituzione in giudizio per l'udienza del 2/10/2008.

1.5. Per l'organo requirente tale comportamento di Capizzi Giuseppe, responsabile del servizio legale ed avvocato, era improntato ad inescusabile negligenza ed aveva comportato la condanna dell'Azienda sanitaria al risarcimento del danno, essendo stata dichiarata tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata; nello stesso giudizio, invece, l'azione proposta nei confronti del dott. Cuocina era stata ritenuta prescritta, stante la sua tempestiva formulazione.

1.6. L'attore pubblico, dopo avere esaminato le deduzioni difensive, dava atto che la richiesta di condanna di Capizzi Giuseppe doveva essere per l'importo di euro 243.398,50, pari al 70% della somma complessiva di euro 347.712,13, poiché il restante 30% era

imputabile alla sig.ra Daniela Maria Lodato, dipendente assegnata al servizio legale, la cui condotta, però, non raggiungeva la soglia della colpa grave.

Inoltre, prendendo spunto dalle deduzioni difensive di quest'ultima, segnalava che il termine per la tempestiva costituzione in giudizio scadeva il 29/7/2008, applicandosi all'epoca la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre e non dal 1° al 31 agosto, introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, con ciò corroborando ulteriormente la tardività del conferimento dell'incarico al legale esterno.

2. La locale sezione territoriale di primo grado, con la sentenza n. 145 del 2023, respinta l'eccezione di prescrizione del danno erariale, in quanto ne ancorava il *dies a quo* al momento dell'avvenuto esborso economico, ovverosia al 3/8/2017, accoglieva *in toto* la domanda attorea, confutando analiticamente le doglianze del convenuto.

3. Capizzi Giuseppe, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Massimiliano Ghignone e dell'avv. Diego Pennino, nell'atto di appello, depositato in data 8/5/2023, chiedeva, in via principale, l'integrale riforma della sentenza n. 145 del 2023, con rigetto delle domande attoree; in via subordinata, chiedeva che la condanna avvenisse "*nei limiti dei pregiudizi con riferimento ai quali sussista effettiva prova e tenuto conto altresì del concorso dell'ente nella produzione del danno*" e previo esercizio del potere riduttivo.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione, reiterava l'eccezione di prescrizione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio

1994, n. 20, ancorandone il *dies a quo* al momento in cui era stata pubblicata la sentenza n. 2 del 2017 del Tribunale di Enna, ovvero il 3/1/2017, o, al più tardi, all'epoca della proposizione della deliberazione del 16/3/2017, “*facendo quest’ultima riferimento ad una prima proposta transattiva inoltrata dall’Ente alle controparti sin dal 23/2/2017 (la quale non poteva che presupporre la piena conoscenza effettiva, almeno a quella data, del contenuto della pronuncia resa dal Tribunale di Enna)*”.

All’uopo, si soffermava, lungamente, sulle esigenze di certezza del diritto che avrebbero dovuto indurre il decidente a rivisitare il diverso e prevalente orientamento della giurisprudenza contabile; ciò perché, in caso contrario, il termine di durata della prescrizione poteva essere prolungato da un atto della pubblica amministrazione, rimesso alla sua esclusiva volontà, quale il pagamento, con la conseguenza che il presunto responsabile veniva a trovarsi in uno stato di assoggettabilità all’azione di responsabilità.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, si lamentava, sotto diversi angoli prospettici, del capo della sentenza ove era stato ritenuto responsabile per il ritardo nella presentazione della proposta di conferimento dell’incarico al legale esterno, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione dell’articolo 2697 del codice civile e del “*principio dispositivo*”.

3.2.1. Il giudice di primo grado nel ritenere che, “*ai fini del decidere [...], grava sul convenuto non tanto l’onere di provare di non essere in servizio in data 11/09/2008 quanto, piuttosto, che la citata*

proposta era stata da lui sottoscritta e trasmessa prima del 28/07/2008”, aveva violato il principio dell’onere probatorio gravante sulla procura; questa, infatti, avrebbe dovuto “fornire compiuta prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere (tra i quali, la condotta omissiva contraria ai doveri d’ufficio)”.

In particolare, l’appellante sosteneva che nell’atto di citazione gli era stato, erroneamente, addebitato il ritardo nella presentazione della proposta di deliberazione per il conferimento dell’incarico ad un difensore esterno, inoltrata in data 11/9/2008, nonostante fosse provato che nella citata data si fosse assentato dal servizio per l’espletamento del mandato di sindaco nel Comune di Assoro.

3.2.2. Contestava, altresì, che nella sentenza impugnata, in violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile e del diritto di difesa, gli era stato addebitato che, anche qualora avesse sottoscritto la proposta di deliberazione in tempo utile, non si era, poi, sincerato, per quasi due mesi, della presentazione della citata proposta alla direzione generale, né avrebbe sollecitato tale adempimento.

In altri termini, per l’appellante, la contestazione della procura non riguardava l’omissione di un presunto potere di controllo, omissione che, per altro, avrebbe reso maggiormente pregante il contributo causale di coloro che avrebbero dovuto “approvare la proposta di deliberazione, sui quali maggiormente dovrebbe incentrarsi l’addebito di responsabilità”.

3.3. Con il terzo motivo di impugnazione, riteneva insussistente il nesso causale tra la condotta contestata e il danno, lamentando

“erronea interpretazione ed applicazione dei principi in tema di estensione dell’eccezione di prescrizione”.

3.3.1. In particolare, si doleva della sentenza del Tribunale di Enna, e per l’effetto di quella impugnata, per non avere correttamente applicato l’articolo 166 del codice di procedura civile, nel testo vigente *ratione temporis*, con la conseguente estensione dell’eccezione di prescrizione, sollevata da uno dei sanitari convenuto in giudizio in via solidale, anche all’Azienda sanitaria; in altri termini, contrariamente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 7987 del 2021), nella sentenza impugnata era stato ritenuto che l’effetto estensivo della prescrizione potesse riguardare solo le ipotesi di soggetti, già solidalmente coobbligati, in forza ad esempio di un contratto o di altra pronuncia giudiziale, ma non coloro che lo sarebbero diventati dopo la sentenza di condanna.

Tale assunto non trovava alcun appiglio normativo o giurisprudenziale, tenuto conto che i parenti della vittima dell’episodio di malasanità avevano chiesto la condanna, in via solidale, di tutti i convenuti, previo riconoscimento di tale vincolo.

Ciò rendeva del tutto irragionevole la transazione conclusa poiché vi era un’altissima probabilità di riforma della sentenza del Tribunale di Enna nel giudizio di appello, con conseguente venir meno del nesso causale tra la condotta contestata e il danno.

3.3.2. In ogni caso, tale circostanza, anche se non ritenuta idonea ad interrompere il nesso causale, avrebbe dovuto essere valorizzata ai sensi l’articolo 1227 del codice civile, nell’ottica del

concorso colposo del creditore

3.3.3. Inoltre, l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza del Tribunale di Enna, e conseguentemente di quella impugnata, per avere riconosciuto risarcibile il danno non patrimoniale, pur in assenza di prove circa la sua sussistenza; in altri termini, il Tribunale di Enna, richiamando e travisando precedenti giurisprudenziali molto risalenti, si era *“accontentato della mera allegazione, non della prova, del fatto noto (i.e., gli elementi da cui desumere l'intensità del rapporto parentale, tra i quali, ma non solo, la convivenza) da cui desumere, tramite la prova per presunzioni, il fatto ignoto (i.e. la lesione del rapporto parentale)”*.

3.4. Con il quarto motivo di impugnazione, sosteneva la mancanza di colpa grave nella condotta contestata.

3.4.1. Nella sentenza impugnata la gravità del rimprovero era correlata, in primo luogo, alla gravità del ritardo, di più di quattro mesi, nel trasmettere alla direzione generale la proposta di deliberazione per il conferimento dell'incarico ad un difensore esterno e, però, venuta meno la prova, incombente sulla procura, di tale ritardo, sarebbe dovuta venire meno *“anche la prova dell'entità che lo caratterizzerebbe”*.

3.4.2. Inoltre, sempre secondo l'appellante, il collegio di primo grado aveva adombrato, per corroborare la sussistenza della colpa grave, una cattiva organizzazione nelle priorità di trattazione dei giudizi per garantire la tempestiva costituzione, che rappresentava un addebito nuovo e, comunque, non provato sulla base degli atti di

causa; del resto, il giudice di primo grado non era a conoscenza di tutte le pratiche che gli erano state attribuite.

3.4.3. L'inversione dell'onere della prova era riscontrabile, per l'appellante, anche nel passaggio motivazionale della sentenza impugnata ove si sosteneva che non era stata fornita alcuna giustificazione sulle ragioni dell'inerzia, senza avere tenuto in considerazione il lungo lasso temporale trascorso dai fatti e l'impossibilità di accedere alla relativa documentazione, essendo cessato dall'incarico.

3.4.4. Sempre con riferimento al grado di rimprovero, l'appellante lamentava che non si era tenuto conto della possibilità di confidare sull'intervento di altri soggetti, pur gravati da doveri d'ufficio, poiché il collegio di prime cure si era soffermato solo sulla posizione della sig.ra Lodato, di cui la procura aveva tenuto conto ai fini della quantificazione del danno, senza in alcun modo valutare l'apporto ascrivibile al responsabile della struttura, posizione che era stata indebitamente pretermessa.

3.4.5. Lamentava, altresì, che il Tribunale di Enna non avesse tenuto conto dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, provocato dalla costituzione di parte civile, avvenuta nel settembre-novembre 1993, degli eredi della vittima nel processo penale, conclusosi con la sentenza della Corte di cassazione di declaratoria della prescrizione del reato e con rinvio alla Corte d'appello per il riesame delle sole statuizioni civili; la riassunzione tardiva del giudizio aveva eliminato secondo il Tribunale l'effetto permanente

dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla costituzione di parte civile.

Tale conclusione si scontrava, secondo l'appellante, con l'articolo 2947, comma 3, del codice civile, come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 8348 del 2013, secondo cui la prescrizione civilistica ricominciava a decorrere dal momento in cui la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato diveniva irrevocabile: nella fattispecie in esame alla sentenza n. 1754/2000 della Corte di cassazione, seguiva l'avvio del giudizio civile, con citazione del 3-7/5/2008, peraltro, preceduta dall'atto interruttivo del 23/11/2004, con la conseguenza che l'azione civile era stata intrapresa, tempestivamente, nel termine decennale di prescrizione.

Nella sentenza impugnata, la questione sopra prospettata era stata ritenuta non fondata poiché la prescrizione era stata pronunciata nei confronti del dott. Cuocina che l'aveva tempestivamente eccepita; secondo l'appellante *“tale statuizione sconta, tuttavia, i vizi di un giudizio condotto chiaramente ex post, laddove per valutare la rimproverabilità del preteso ritardo nella costituzione in giudizio occorre porsi della condizione in cui si trovava l'agente all'epoca dell'addebito contestato (ma peraltro non provato per quanto si è già ampiamente detto)”*.

3.5. Con il quinto motivo di impugnazione lamentava la ritenuta attualità del danno, con errata quantificazione dello stesso.

3.5.1. L'azienda sanitaria, con deliberazione n. 323 del 3/3/2022 aveva esercitato, sia pure tardivamente rispetto alla deliberazione n.

492 del 2017, l'azione di regresso, in sede civile, nei confronti del medico condannato in via solidale, al fine di ottenere il 50% dell'esborso sostenuto in esecuzione dell'accordo transattivo, con elevata probabilità di successo, poiché fondata sull'articolo 22, comma 2, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Il danno erariale, dunque, non era definitivo, con conseguente carenza di interesse ad agire da parte della procura.

All'uopo, lamentava che il giudice di prime cure avesse richiamato la sentenza n. 14/2011/QM delle Sezioni unite di questa Corte, senza valutare le osservazioni critiche a tale pronunciamento formulate, tra l'altro anche sulla base della sentenza n. 136 del 2016 della Sezione Lombardia; tale pronunciamento, infatti, focalizzava l'attenzione sulla necessità che l'azione contabile fosse avviata solo in presenza di un danno certo.

3.5.2. Inoltre, la mancata impugnazione della sentenza del Tribunale di Enna nella parte in cui aveva dichiarato la prescrizione nei confronti dell'altro medico, aveva precluso all'azienda sanitaria, che aveva preferito addivenire alla transazione, di esercitare l'azione di regresso nei confronti di quest'ultimo.

3.5.3. Tali condotte acquistavano rilevanza diretta sia sul nesso causale, escludendolo, sia agli effetti dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile.

3.6. Con il sesto motivo di impugnazione, l'avv. Capizzi lamentava che la sentenza impugnata non avesse ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, quali la complessità

dell'organizzazione amministrativa in cui aveva operato, nonché la corresponsabilità di altri soggetti nelle criticità sopra evidenziate.

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione, con le articolate conclusioni depositate in data 31/5/2023, confutando analiticamente i motivi di impugnazione, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

5. All'udienza del 10/10/2023, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Capizzi Giuseppe, responsabile del servizio legale dell'Azienda sanitaria di Enna, è stato condannato, con la sentenza n. 145 del 2022 emessa dalla locale sezione territoriale, a risarcire alla predetta amministrazione il danno erariale di euro 243.398,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi, conseguenza della tardiva costituzione, oltre il termine di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile, nel giudizio risarcitorio civile intrapreso dagli eredi di un paziente deceduto, conclusosi con la sentenza n. 2 del 2017 del Tribunale di Enna che ha rigettato l'eccezione di prescrizione; alla sentenza in questione, è seguita la stipula dell'atto di transazione tra l'Azienda sanitaria e gli eredi della vittima, approvato con la deliberazione n. 492 del 20/6/2017, nonché i relativi pagamenti con gli ordinativi n. 9093, n. 9094 e n. 9095 del 3/8/2017.

2. Con il primo motivo di impugnazione, Capizzi Giuseppe ha reiterato l'eccezione di prescrizione, ancorandone il *dies a quo* al

3/1/2017, momento in cui è stata pubblicata la sentenza n. 2 del 2017 del Tribunale di Enna, o al 16/3/2017, momento della proposizione della deliberazione del 16/3/2017 con cui l'Azienda sanitaria ha inoltrato una prima proposta transattiva.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Nella fattispecie in esame si è in presenza di un danno indiretto, ovverosia di un esborso economico conseguenza di un accordo transattivo, stipulato a seguito di una sentenza civile che ha condannato l'amministrazione a risarcire i congiunti di un paziente deceduto a causa di un comportamento colposo di un medico dipendente.

Il *dies a quo* prescrizione, dunque, come ritenuto nella sentenza impugnata, che a sua volta ha richiamato la sentenza n. 14/2011/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, deve essere individuato al momento dell'esborso delle somme, ovverosia con la *deminutio patrimonii* delle casse pubbliche, avvenuta il 3/8/2017; del resto, in tal senso si è già espressa sia questa Sezione, sia unanimemente la giurisprudenza contabile (*ex multis* I Sezione centrale d'appello n. 198 del 2023; III Sezione centrale d'appello n. 144 del 2023; II Sezione centrale d'appello n. 259 del 2022).

Non appaiono, quindi, condivisibili le argomentazioni dell'appellante che, per paventate esigenze di certezza, volte anche ad impedire che il termine di prescrizione possa essere posticipato da atti unilaterali dell'amministrazione, ritengono di prescindere dall'effettivo depauperamento economico; in tal modo, infatti, non si terrebbe conto

della circostanza che in assenza dell'esborso il pubblico ministero non può esercitare l'azione di responsabilità per danno erariale, per mancanza dell'interesse ad agire; in altri termini, è solo con il pagamento che si concretizza il danno e, pertanto, il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

3. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato che il collegio di prime cure, nel ritenere comprovato a suo carico il ritardo nella presentazione della proposta di deliberazione per il conferimento dell'incarico ad un legale esterno al fine di resistere nel giudizio civile intrapreso dagli eredi del paziente deceduto, avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, nonché violato l'articolo 2697 del codice civile in materia di onere probatorio e *"il principio dispositivo"*.

Anche tale motivo di doglianza non è fondato.

3.1. Appaiono inconfutabili, poiché risultano dagli atti di causa, i seguenti elementi:

- l'atto di citazione dell'Azienda sanitaria innanzi al Tribunale di Enna è stato notificato il 7/5/2008 per l'udienza del 2/10/2008;

- il predetto atto è stato ricevuto dall'avv. Capizzi, responsabile del procedimento, il 9/5/2008 ed è stato acquisto al protocollo n. 1692 del 12/5/2008 del settore Affari generali e legali, come risulta dall'epigrafe dell'atto stesso;

- il termine per la tempestiva costituzione in giudizio, al fine di eccepire la prescrizione, giusta il combinato disposto degli articoli 166 e 167 del

codice di procedura civile, nella versione al tempo vigente, scadeva il 28/7/2008, poiché si deve tenere conto del periodo di sospensione feriale previsto dall'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, *ratione temporis* vigente (*ex multis* Corte di Cassazione n. 12044/2010);

- la proposta di conferimento dell'incarico al legale esterno è stata presentata l'11/9/2008 ed è stata deliberata lo stesso giorno (deliberazione n. 1283 dell'11/9/2008);
- il conferimento dell'incarico al legale esterno è avvenuto il 15/9/2008, con nota prot. n. 3343 di pari data.

Orbene, a fronte del dato incontrovertibile - fornito dalla procura contabile - che l'odierno appellante, in qualità di responsabile del procedimento, dotato di particolari cognizioni tecniche, essendo anche avvocato, ha ricevuto l'atto di citazione il 9/5/2008 e che il conferimento dell'incarico al legale esterno per la costituzione in giudizio è avvenuto il 15/9/2008, previa proposta di deliberazione dell'11/9/2008, approvata lo stesso giorno, le conclusioni cui è giunta la sentenza impugnata sono condivisibili.

Era, infatti, onere dell'appellante, senza che ciò potesse comportare alcuna violazione dell'articolo 2697 del codice civile, dimostrare di avere incaricato altro dipendente della struttura per far sì che l'amministrazione potesse costituirsi tempestivamente in giudizio, entro la data del 28/7/2008, al fine di eccepire la prescrizione.

3.2. Appare, inoltre, superfluo che l'avv. Capizzi fosse assente dal servizio l'11/9/2008, tenuto conto che il termine per la costituzione tempestiva dell'amministrazione era già scaduto il 28/7/2008; infatti,

tenuto conto che l'atto di citazione era stato ricevuto dall'avv. Capizzi il 9/5/2008, questi si sarebbe dovuto attivare immediatamente, proprio in qualità di responsabile del procedimento, per consentire una tempestiva costituzione dell'amministrazione, circostanza che non è avvenuta poiché la proposta di deliberazione dell'11/9/2008 appare in ogni caso tardiva a tale scopo.

3.3. Non costituisce, poi, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con conseguente vizio della sentenza impugnata, la circostanza che il giudice di primo grado, in aggiunta alla condotta inerte sopra esposta sub 3.3.), abbia contestato a Capizzi anche un'omissione di controllo; infatti, la condotta inerte è di per sé sufficiente per sorreggere, da sola, la pronuncia di condanna dell'appellante.

4. Con il terzo motivo di impugnazione, è stato contestato, sotto molteplici profili, l'insussistenza del nesso causale tra la condotta e il danno per avere l'Azienda sanitaria rinunciato, a seguito della transazione stipulata, a proporre appello avverso la sentenza n. 2 del 2017 del Tribunale di Enna.

4.1. L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ennese per avere ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Azienda sanitaria, nonostante la stessa eccezione fosse stata tempestivamente proposta da uno dei sanitari, convenuto nel giudizio civile dagli eredi del paziente deceduto, nei cui confronti era stata chiesta la condanna solidale; in altre parole, l'eccezione di prescrizione sollevata dal coobbligato solidale avrebbe dovuto avere effetto anche in favore

dell'Azienda sanitaria, tenuto conto di quanto sancito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 7987 del 2021.

Innanzitutto, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, l'obbligazione solidale è sorta solo al momento della pronuncia del Tribunale di Enna, non essendo di per sé sufficiente che più soggetti fossero stati chiamati in giudizio al fine di ottenere una condanna in via solidale, non vertendosi in una ipotesi di solidarietà *ex lege* o per contratto; ne consegue che non potevano e non possono trovare applicazione le regole che governano tale particolare tipo di obbligazione.

Poi, l'arresto giurisprudenziale della Corte di cassazione non è coevo alla sentenza n. 2 del 2017 del Tribunale di Enna e, pertanto, anche a volere accedere alla tesi dell'appellante, non è, comunque, idoneo di per sé a provare l'erroneità di quest'ultima.

In ultimo, è la stessa suprema Corte a dare atto del contrasto di giurisprudenza sul punto (per la mancata estensione dell'eccezione di prescrizione al coobbligato solidale che non l'ha eccepita sono richiamate le pronunce n. 2132 del 1977, n. 5262 del 2001, n. 4200 del 2002, n. 3211 del 2003, n. 7800 del 2010, n. 9858 del 2014 e n. 25724 del 2014), con la conseguenza che il giudizio prognostico, circa un eventuale esito positivo dell'appello, non appare plausibilmente fondato.

4.2. Per le ragioni sopra esposte, la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Enna, al di là di ogni ulteriore questione, non integra l'ipotesi del concorso colposo del

creditore, previsto dall'articolo 1227 del codice civile.

4.3. Aggiungasi che la sentenza del Tribunale di Enna, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, ha anche applicato correttamente i principi giurisprudenziali per il risarcimento del danno non patrimoniale, quest'ultimo inteso quale sofferenza psichica sofferta a seguito della perdita di un familiare (cfr. *"E' fondata invece la domanda di danni non patrimoniali sotto il profilo del pregiudizio esistenziale dalle attrici subito – unitamente al loro dante causa La Motta Filippo – per la perdita del comune loro prossimo congiunto"*).

Tale ipotesi di danno, infatti, è stata ritenuta correttamente provata in ragione dello stretto legale familiare tra il *de cuius* e gli attori nel giudizio civile (genitori e sorelle), tra l'altro conviventi, trattandosi di elementi integranti una presunzione semplice.

Occorre ricordare, infatti, che il danno non patrimoniale risarcito dal Tribunale è legato alla sofferenza interiore patita dagli stretti congiunti per la lesione del loro rapporto parentale e trascende il danno biologico che questi ultimi avrebbero potuto subire, e che avrebbe dovuto essere oggetto di ulteriore specifica prova; allo stesso modo, il danno morale è differente da quello patrimoniale che il Tribunale ha ritenuto non provato, rigettando la relativa domanda.

Non si comprende, quindi, quale tipo di prova avrebbero dovuto fornire gli attori nel giudizio civile risarcitorio, tanto che lo stesso Capizzi nulla ha riferito sul punto, né ha dedotto l'esistenza di fatti contrari in grado di paralizzare le domande degli attori.

5. Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante ha

sostenuto la mancanza di colpa grave nella condotta, sotto molteplici aspetti.

Anche tale censura non è fondata.

5.1. Per quanto riguarda le doglianze volte, nuovamente, a confutare il ritardo nella condotta da cui è scaturita la costituzione tardiva dell'Azienda sanitaria nel giudizio civile, a lamentare che la sentenza impugnata contenga una nuova contestazione rispetto all'atto di citazione (il mal governo nella organizzazione delle priorità di trattazione dei giudizi), nonché a ritenere che vi fosse stata l'inversione dell'onere della prova, si richiama, per evitare inutili ripetizioni, quanto esposto sub 3) della parte motiva della presente decisione.

5.2. L'avv. Capizzi lamenta, altresì, che il giudice di prime cure non ha tenuto conto, unitamente al Tribunale di Enna, che il processo penale, ove gli eredi della vittima si sono costituiti parte civile, si è concluso con una sentenza di estinzione del reato per prescrizione: conseguentemente si sarebbe verificato l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione, come evincibile dall'articolo 2947, comma 3, del codice civile, giusta la sentenza n. 8348 del 2013 delle Sezioni unite della Corte di cassazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

In disparte la circostanza che anche tale censura esula dal perimetro dell'elemento soggettivo della colpa grave, se ne ravvisa, comunque, l'infondatezza.

Il giudizio penale, come si evince dalla sentenza del Tribunale di Enna e non contestato dall'appellante, si è concluso con la sentenza

n. 1754 del 2000 della Corte di cassazione che ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e nel contempo ha rinviato *“per il riesame”* sulle statuizioni civili alla Corte di appello di Caltanissetta; il giudice d'appello ha emesso, *“in data 26/4/2007”*, sentenza di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 393 del codice di procedura civile, per tardività della riassunzione.

Orbene, il principio della permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione dell'illecito civile nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale, conclusosi con una dichiarazione di estinzione del reato, deve essere coordinato con il comma 3 dell'articolo 2945 del codice civile, a mente del quale *“se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo”*.

Nella fattispecie in esame, la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza penale di dichiarazione di estinzione del reato, di cui godeva il giudizio civile - che avrebbe dovuto essere tempestivamente riassunto innanzi alla Corte d'appello di Caltanissetta - è venuto meno a seguito dell'estinzione di tale giudizio, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Enna, con la conseguenza che l'azione civile è da ritenersi prescritta nei confronti del sanitario che l'ha eccepita; del reso, il precedente arresto giurisprudenziale richiamato dall'appellante non è sovrapponibile al caso in esame, trattandosi di una ipotesi particolare.

5.3. L'appellante ha lamentato, altresì, che la sentenza impugnata non ha tenuto conto, ai fini della valutazione dell'elemento

psicologico della condotta, della possibilità di fare affidamento sull'intervento qualificato di altri soggetti, quale il responsabile della struttura.

Occorre puntualizzare che Capizzi non solo possedeva una elevata professionalità in campo giuridico, essendo avvocato, ma era anche il responsabile dell'ufficio legale e del procedimento, con la conseguenza che non poteva confidare sull'operato di altri soggetti, quale il responsabile apicale della struttura, che avrebbero dovuto attivarsi per una tempestiva costituzione in giudizio dell'amministrazione, evitando così il danno; del resto, il predetto Capizzi ha ricevuto direttamente l'atto di citazione in giudizio e per un lungo lasso temporale, come esposto sub 3, non si è con grave ed inescusabile negligenza attivato, impendendo una tempestiva costituzione dell'Azienda sanitaria.

6. Il quinto motivo di impugnazione riguarda l'inattualità del danno e l'errata quantificazione dello stesso.

6.1. L'inattualità del danno è collegata all'esercizio da parte dell'Azienda sanitaria dell'azione di regresso nei confronti del sanitario condannato in via solidale, per ottenere il 50% dell'esborso conseguenza dell'accordo transattivo.

Sul punto, non può non condividersi la sentenza impugnata che, nel richiamare la pronuncia n. 14/2011/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, ha ritenuto il danno oggetto di causa definitivo a seguito dell'avvenuto esborso delle somme, fermo restando la possibilità di detrarre in sede di esecuzione quanto eventualmente *aliunde* rifuso.

All'uopo, non appare condivisibile il richiamo, operato dall'appellante, alla risalente sentenza n. 136 del 2016 della Sezione Lombardia in quanto in contrasto con la più recente e maggioritaria giurisprudenza di questa Corte; appare *ius receptum*, infatti, che la astratta possibilità per l'amministrazione danneggiata di recuperare, in tutto o in parte, le somme indebitamente sborsate nei confronti di soggetti differenti dal danneggiato non incide sull'attualità e certezza del danno addebitato, trattandosi di profili destinati a venir meno solo con l'effettivo e integrale recupero delle somme in questione (*ex multis* questa Sezione n. 129 del 2023 e n. 161 del 2022, Il Sezione centrale d'appello n. 432 del 2022, III sezione centrale d'appello n. 22 del 2021).

6.2. La sentenza del Tribunale di Enna nella parte in cui ha dichiarato prescritta l'azione nei confronti del medico Cuocina, facendo venir meno uno dei coobbligati solidali sui quali esercitare l'azione di regresso, appare ineccepibile per quanto esposto sub 5.2.).

6.3. I motivi di doglianza sopra menzionati, essendo del tutto infondati, non possono incidere né sul nesso causale, elidendolo, né sulla quantificazione del danno, riducendolo ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del codice civile.

7. In ultimo, con il sesto motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato il mancato esercizio del potere riduttivo da parte del giudice di primo grado che, però, ad avviso di questo collegio non costituisce un vizio della sentenza impugnata.

In ogni caso, tenuto conto della elevata qualificazione professionale dell'avv. Capizzi, del lungo lasso temporale di inerzia allo

stesso addebitabile e, dunque, della particolare gravità della condotta posta in essere, non sussistono i presupposti per la riduzione dell'addebito.

8. In conclusione, l'appello di Capizzi Giuseppe avverso la sentenza n. 145 del 2023 della locale sezione territoriale di primo grado deve essere rigettato e confermata la citata statuizione.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando,

- rigetta l'appello di Capizzi Giuseppe avverso la sentenza n. 145 del 2023 della locale sezione territoriale di primo grado che conferma integralmente;

- condanna l'appellante a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida in euro 163,87.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Colavecchio

Dott. Salvatore Chiazze

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 10/01/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente